

Serie Avvisi e Concorsi n. 36 - Mercoledì 07 settembre 2011

**D.g.r. 4 agosto 2011 - n. IX/2186
Elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere pubbliche lombarde - Anno 2011**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- il d.p.c.m. 19 luglio 1995, n. 502 «Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere» così come modificato e integrato con d.p.c.m. 31 maggio 2001, n. 319;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», con particolare riferimento all'art. 61, comma 14;
- l'art. 5, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 38 «Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato» che prevede che la riduzione dei trattamenti economici complessivi prevista dall'art. 61, comma 14, sopra citato non trova applicazione ove la Regione abbia comunque assicurato l'equilibrio economico del proprio servizio sanitario regionale;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- l'art. 12, comma 7, della citata l.r. 33/09 che prevede, per l'inserimento nell'elenco degli idonei, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al decreto del Ministro della sanità 1° agosto 2000 (Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie) o l'attestato di formazione manageriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) in corso di validità;

Richiamate:

- la d.g.r.n. VI/47673 del 29 dicembre 1999 con la quale sono state avviate, per l'anno 2000, le procedure per la formazione dell'elenco degli idonei cui attingere per la nomina dei Direttori Generali;
- la d.g.r.n. VI/49304 del 31 marzo 2000 con cui è stato approvato il relativo elenco e le successive dd.g.r. con le quali sono state avviate, per gli anni successivi, le procedure per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei e sono stati approvati i relativi elenchi;
- la d.g.r.n. VIII/10803 del 16 dicembre 2009 «Determinazioni in ordine all'attuazione l.r. 6 agosto 2009, n. 18 «Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) e alla l.r. 30 dicembre 2008 n. 38 (Disposizioni in materia sanitaria, socio sanitaria e sociale - collegato)» e in particolare l'allegato 1 «Corsi di Formazione Manageriale I.Re.F. - Scuola di Direzione in Sanità»;
- la d.g.r. VIII/6323 del 22 dicembre 2007 «Determinazioni in ordine al contratto di prestazione d'opera intellettuale dei Direttori Generali e al trattamento economico dei Direttori Sanitari, Amministrativi e Sociali delle Aziende Sanitarie pubbliche lombarde»;
- la d.g.r.n. IX/892 dell'1 dicembre 2010 «Determinazioni in ordine alla nomina e valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere pubbliche lombarde» con la quale è stato modificato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale;
- la d.g.r.n. IX/1893 del 22 giugno 2011 «Determinazioni in ordine al trattamento economico dei Direttori Generali, Amministrativi, Sanitari e Sociali delle Aziende Sanitarie pubbliche lombarde - integrazione per la formazione»;

Ritenuto di avviare per l'anno 2011 le procedure per la formazione di un nuovo elenco di idonei cui attingere per la nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere pubbliche lombarde (di seguito aziende sanitarie) e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico trasformati in fondazioni, il cui ufficio si rendesse vacante, nonché di quelle che venissero istituite in attuazione della normativa vigente;

Dato atto che:

- con l'approvazione del nuovo elenco cesserà di avere efficacia l'elenco attualmente vigente;
- anche per gli anni successivi non si procederà più all'aggiornamento dell'elenco vigente ma all'approvazione di nuovi elenchi che avranno efficacia fino all'approvazione dei successivi;
- l'elenco di cui trattasi è tenuto presso la Direzione Generale Sanità;

Preso atto dell'elevato numero di candidati iscritti nell'elenco per l'anno 2010 e della conseguente eccessiva onerosità e gravosità, per questa Amministrazione, ad effettuare comunicazioni personali;

Visto l'avviso, all. 1 parte integrante del presente provvedimento, con cui si informa che si intende procedere alla formazione di un nuovo elenco di idonei e si comunica a tutti gli interessati, compresi i soggetti già iscritti nell'elenco, e coloro che già ricoprono la carica di direttore generale, che devono trasmettere alla Direzione Generale Sanità, con le modalità ed entro i termini di scadenza indicati nell'avviso, la domanda secondo il fac simile di cui all. 2 parte integrante del presente provvedimento, e il curriculum vitae - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000;

Ritenuto di precisare che solo per questo procedimento verrà inviata la diffida ai soggetti già inseriti nell'elenco attualmente vigente che non avranno presentato la domanda di inserimento nel nuovo nei termini indicati; l'inserimento nel nuovo elenco, invece, non farà sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali relative all'avvio di successive procedure o alla diffida in caso di mancata presentazione della domanda nei termini di volta in volta indicati;

Considerata l'opportunità, al fine di dare maggior conoscibilità alla procedura in esame, di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo di tutti gli allegati sul BURL nonché sul sito www.sanita.regione.lombardia.it, di procedere alla pubblicazione dell'avviso e del facsimile della domanda (allegati 1 e 2 del presente provvedimento) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a tenore di quanto previsto dal D.L. 27 agosto 1994, n. 512 «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Unità Sanitarie Locali» convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590, e di procedere alla pubblicazione dell'avviso per estratto (allegato 3) del presente provvedimento, mediante inserzione sui quotidiani «Il Sole 24 Ore», «Il Corriere della Sera», «Il Giornale», «Il Giorno»;

Dato atto che, ai sensi della normativa citata e dell'avviso, i candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, di:

1. Laurea vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale;
2. specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso, oppure l'espletamento di ulteriori funzioni previste da specifiche disposizioni di legge;
3. certificato di frequenza del Corso di Formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al decreto del Ministro della Sanità 1° agosto 2000 (Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie) o l'attestato di formazione manageriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) in corso di validità;

Il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità deve evincersi dal curriculum vitae, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno, mese, anno - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000;

Ritenuto di individuare i seguenti criteri di valutazione del possesso del requisito della qualificata esperienza dirigenziale quinquennale che dovranno essere adeguatamente comprovati dall'interessato nel curriculum vitae:

- saranno presi in considerazione solo gli incarichi dirigenziali esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente e non le esperienze lavorative relative ad attività libero-professionale né quelle di mera consulenza. Saranno prese in considerazione anche le forme di lavoro flessibile (collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto...) purché queste ultime abbiano com-

portato un impegno minimo di venti ore settimanali. In tutti i casi, le mansioni effettivamente svolte devono essere riconducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti;

- saranno prese in considerazione esclusivamente le attività svolte in qualità di amministratore delegato con incarichi operativi in società pubbliche o private concessionarie di servizi pubblici o che abbiano un fatturato almeno pari a 5 milioni di euro o che abbiano un organico aziendale almeno pari a 100 unità;

- non saranno prese in considerazione le attività relative a funzioni di mero studio, docenza anche universitaria, ricerca, ispezione nonché le attività finanziarie di mera partecipazione;

- sarà considerata «qualificata» l'attività di direzione tecnica o amministrativa se esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda, struttura ed organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni organizzative degli stessi, secondo i rispettivi ordinamenti, precisando che l'attività debba essere comunque contraddistinta da autonomia decisionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie e responsabilità verso l'esterno;

- per gli enti o aziende sanitarie saranno prese in considerazione esclusivamente gli incarichi dirigenziali di direzione di struttura semplice o complessa fermo restando che deve trattarsi non di una mera attività dirigenziale ma di una «attività qualificata» ai sensi della normativa vigente;

- sarà considerata valida anche l'esperienza dirigenziale maturata in aziende o enti aventi sede all'estero;

Considerato che l'instaurarsi e il perdurare del rapporto fiduciario è fondamento per la nomina e l'esercizio delle funzioni di direttore generale;

Considerato, altresì che l'esercizio delle funzioni di direttore generale debba escludersi e quindi l'incarico debba cessare con conseguente risoluzione del relativo contratto in presenza di:

- segnalazioni da parte del Collegio Sindacale che evidenzino gravi carenze di gestione e di procedura, senza che il direttore generale abbia provveduto ad adottare le decisioni necessarie a rimuoverle totalmente e fatte salve le responsabilità civili, penali e contabili;

- gravi incompatibilità e/o conflittualità tra le istituzioni locali e il direttore generale;

- situazioni che facciano venire meno il rapporto fiduciario tra Amministrazione regionale e il direttore generale, tra le quali in particolare:

- situazioni che incidano negativamente sul vincolo di esclusività; a tal fine, pertanto, eventuali attività professionali potranno essere svolte, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale Sanità, nel rispetto dei termini di seguito precisati:

a) assenza di conflitti di interesse, con particolare riferimento ad attività professionali in ambito sanitario e socio sanitario;

b) non incidenza, anche in termini orari, della prestazione sulla qualità e completezza della funzione di Direttore Generale, che deve essere assolutamente preponderante rispetto ad altre attività;

c) non nocimento al prestigio e al decoro della funzione di Direttore Generale, riscontrabile qualora le ulteriori attività si prestino ad apprezzamenti disonorevoli, non dovendo mai compromettere il rapporto fiduciario con l'amministrazione e i suoi amministratori in attività;

d) carattere residuale e minimo, anche dal punto di vista economico, della prestazione extra;

- una condanna, anche non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, quando sia inflitta per i delitti di cui al libro II del codice penale previsti e puniti agli articoli:

- 314 c.p. (peculato)

- 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui)

- 316 bis c.p. (malversazione a danno dello Stato)

- 317 c.p. (concussione)

- 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio)

- 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

- 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

- 476 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

- 477 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)

- 487 c.p. (falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)

- 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)

che l'introduzione di un regime più gravoso di quello emergente dalla legislazione nazionale trova ragione nella constatazione per cui una condanna, sebbene con pena sospesa, per tali delitti, attese la natura e la gravità, genera discredito sul soggetto che ne sia afflitto e disdoro sulla funzione esercitata incidendo pesantemente sui principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;

che conseguentemente il Direttore Generale afflitto da una condanna, ancorché non definitiva o con pena sospesa, per i delitti sopra indicati debba cessare dall'incarico conferitogli, intendendosi risolto il relativo contratto individuale, a far data dal deposito della motivazione della sentenza;

Visto l'art. 21, comma 10 della l.r. 33/09 che prevede la decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie nel caso di mancata riconduzione della gestione economico finanziaria nei limiti degli obiettivi assegnati; tale riconduzione deve essere assicurata entro il 30 settembre, qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata alla fine del primo o del secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre;

Preso atto dei contenuti del «Contratto di prestazione d'opera intellettuale», allegato 4 al presente provvedimento, che negli allegati a), b), c) stabilisce rispettivamente le modalità di decadenza automatica, gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere;

Ritenuta l'opportunità di costituire un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della Direzione Generale Sanità e della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, da costituirsi con decreto del Direttore Generale Sanità, per la fase istruttoria di valutazione delle domande di inserimento nell'elenco degli idonei;

Ritenuto opportuno precisare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 comma 1 d.p.r. 445/2000, è posto in capo alla Regione Lombardia, in quanto amministrazione procedente, l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, e che l'art. 75 del suddetto d.p.r. prevede la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento di nomina emanato sulla base di dichiarazione non veritiera;

Ritenuto di imputare la spesa relativa alla pubblicazione sui citati quotidiani, nel limite massimo di EURO 30.000,00, al cap. 5.0.2.0.1.1.8.4-5475 del bilancio esercizio 2011, rinviando a successivo provvedimento del dirigente competente, previa acquisizione della necessaria documentazione giustificativa, la presa d'atto dell'effettiva spesa e la sua iscrizione in bilancio;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di avviare per l'anno 2011 le procedure per la formazione di un nuovo elenco di idonei cui attingere per la nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere pubbliche lombarde (di seguito aziende sanitarie) e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico trasformati in fondazioni, il cui ufficio si rendesse vacante, nonché di quelle che venissero istituite in attuazione della normativa vigente;

2. di stabilire che:

- con l'approvazione del nuovo elenco cesserà di avere efficacia l'elenco attualmente vigente;

- anche per gli anni successivi non si procederà più all'aggiornamento dell'elenco vigente ma all'approvazione di nuovi elenchi che avranno efficacia fino all'approvazione dei successivi;

3. di precisare che:

- trattandosi di nuovo elenco tutti coloro che hanno interesse ad essere inseriti, compresi quelli già iscritti nell'elenco, nonché coloro che già ricoprono la carica di Direttore Generale, devono presentare la domanda e la relativa documentazione entro i termini indicati nell'avviso;

- solo per questo procedimento verrà inviata la diffida ai soggetti già inseriti nell'elenco attualmente vigente che non avranno presentato la domanda di inserimento nel nuovo

Serie Avvisi e Concorsi n. 36 - Mercoledì 07 settembre 2011

nei termini indicati; l'inserimento nel nuovo elenco, invece, non farà sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali relative all'avvio di successive procedure o alla diffida in caso di mancata presentazione della domanda nei termini di volta in volta indicati;

4. di stabilire che i candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, di:

- Laurea vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale;
- Specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni antecedenti la pubblicazione dell'avviso, oppure l'espletamento di ulteriori funzioni previste da specifiche disposizioni di legge;
- Certificato di frequenza del Corso di Formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al decreto del Ministro della Sanità 1° agosto 2000 (Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie) o l'attestato di formazione manageriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) in corso di validità.

Il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità deve evincersi dal curriculum vitae, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno, mese, anno - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000;

5. di stabilire i seguenti criteri di valutazione del possesso del requisito della qualificata esperienza dirigenziale quinquennale che dovranno essere adeguatamente comprovati dall'interessato nel curriculum vitae:

- saranno presi in considerazione solo gli incarichi dirigenziali esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente e non le esperienze lavorative relative ad attività libero-professionale né quelle di mera consulenza. Saranno prese in considerazione anche le forme di lavoro flessibile (collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto...) purché queste ultime abbiano comportato un impegno minimo di venti ore settimanali. In tutti i casi, le mansioni effettivamente svolte devono essere riconducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti;
- Saranno prese in considerazione esclusivamente le attività svolte in qualità di amministratore delegato con incarichi operativi in società pubbliche o private concessionarie di servizi pubblici o che abbiano un fatturato almeno pari a 5 milioni di euro o che abbiano un organico aziendale almeno pari a 100 unità;
- non saranno prese in considerazione le attività relative a funzioni di mero studio, docenza anche universitaria, ricerca, ispezione nonché le attività finanziarie di mera partecipazione;
- sarà considerata «qualificata» l'attività di direzione tecnica o amministrativa se esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda, struttura ed organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni organizzative degli stessi, secondo i rispettivi ordinamenti, precisando che l'attività debba essere comunque contraddistinta da autonomia decisionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie e responsabilità verso l'esterno;
- per gli enti o aziende sanitarie saranno prese in considerazione esclusivamente gli incarichi dirigenziali di direzione di struttura semplice o complessa fermo restando che deve trattarsi non di una mera attività dirigenziale ma di una «attività qualificata» ai sensi della normativa vigente;
- sarà considerata valida anche l'esperienza dirigenziale maturata in aziende o enti aventi sedi all'estero;

6. di stabilire che l'incarico di Direttore Generale di Azienda Sanitaria, cessa con conseguente risoluzione del relativo contratto individuale:

➤ nel caso di segnalazioni da parte del Collegio Sindacale che evidenzino gravi carenze di gestione e di procedura, senza che il direttore generale abbia provveduto ad adottare le deci-

sioni necessarie a rimuoverle totalmente e fatte salve le responsabilità civili, penali e contabili;

➤ nel caso in cui si manifestino, con evidenza, gravi incompatibilità e/o conflittualità tra le istituzioni locali e il direttore generale;

➤ nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e direttore generale ed in particolare:

- in presenza di situazioni che incidano negativamente sul vincolo di esclusività; a tal fine pertanto eventuali attività professionali potranno essere svolte, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale Sanità, nel rispetto dei termini di seguito precisati:

- a) assenza di conflitti di interesse, con particolare riferimento ad attività professionali in ambito sanitario e socio sanitario;
- b) non incidenza, anche in termini orari, della prestazione sulla qualità e completezza della funzione di direttore generale, che deve essere assolutamente preponderante rispetto ad altre attività;
- c) non nocimento al prestigio e al decoro della funzione di direttore generale, riscontrabile qualora le ulteriori attività si prestino ad apprezzamenti disonorevoli, non dovendo mai compromettere il rapporto fiduciario con l'amministrazione e i suoi amministratori in attività;
- d) carattere residuale e minimo, anche dal punto di vista economico, della prestazione extra;

- in caso di condanna, anche non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, quando sia inflitta per i delitti di cui al libro II del codice penale previsti e puniti agli articoli:

- 314 c.p. (peculato)
- 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui)
- 316 bis c.p. (malversazione a danno dello Stato)
- 317 c.p. (concussione)
- 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio)
- 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
- 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
- 476 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
- 477 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)
- 487 c.p. (falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)
- 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)

7. di stabilire che il Direttore Generale afflitto da una condanna, ancorché non definitiva o con pena sospesa, per i delitti sopra indicati debba cessare dall'incarico conferitogli, intendendosi risolto il relativo contratto individuale, a far data dal deposito della motivazione della sentenza come espressamente previsto nei contratti individuali stipulati con i Direttori Generali;

8. di approvare l'avviso in cui tra l'altro sono indicate le modalità e i termini di presentazione della domanda e il facsimile di domanda secondo gli allegati: avviso (all. 1), facsimile di domanda (all. 2), avviso da pubblicarsi sui quotidiani (all. 3), contratto di prestazione d'opera intellettuale (all. 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di provvedere alla pubblicazione degli allegati 1 e 2 al presente provvedimento, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente agli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito www.sanita.regione.lombardia.it;

11. di pubblicare l'avviso di cui all'allegato 3 del presente provvedimento, sui quotidiani «Il Sole 24 Ore», «Il Corriere della Sera», «Il Giornale», «Il Giorno»;

12. di imputare la spesa relativa alla pubblicazione sui citati quotidiani, spesa nel limite massimo di EURO 30.000,00, al cap. 5.0.2.0.1.1.8.4-5475 del bilancio esercizio 2011, rinviando a successivo provvedimento del dirigente competente, previa acquisizione della necessaria documentazione giustificativa, la presa d'atto dell'effettiva spesa e la sua iscrizione in bilancio;

13. di demandare alla Direzione Generale Sanità l'assunzione dei provvedimenti necessari per la pubblicazione degli avvisi e del fac simile della domanda;

14. di definire, i contenuti del «Contratto di prestazione d'opera intellettuale», allegato 4 al presente provvedimento, che negli

allegati a), b), c) stabilisce rispettivamente le modalità di decadenza automatica, gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere;

15. di provvedere, con decreto del direttore Generale Sanità, alla costituzione di un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della Direzione Generale Sanità e della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale da costituirsi con decreto del Direttore Generale Sanità, per la fase istruttoria di valutazione delle domande di inserimento nell'elenco degli idonei;

16. di riservarsi la facoltà di indire più procedure per la formazione dell'elenco di cui trattasi relative allo stesso anno e che anche in tale ipotesi la pubblicità dei relativi avvisi avverrà esclusivamente secondo le modalità previste ai punti 9, 10 e 11 del presente atto, senza che venga data nessuna comunicazione personale ai soggetti già inseriti nell'elenco.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ . _____

LA REGIONE LOMBARDIA

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE SANITÀ

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 27 agosto 1994, n. 512 «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Unità Sanitarie Locali», convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590 e della dgr n. IX/2186 del 4 agosto 2011

DA' AVVISO

che intende procedere alla formazione di un nuovo elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere pubbliche lombarde approvato con d.g.r. n. IX/819 del 24 novembre 2010 e d.g.r. n. IX/938 dell'1 dicembre 2010

COMUNICA

a tutti i candidati, compresi i soggetti già iscritti nell'elenco e coloro che già ricoprono la carica di direttore generale, che deve essere presentata apposita istanza, come da fac simile di domanda allegato.

Per l'iscrizione nell'elenco è necessario il possesso dei requisiti di cui alla dgr n. IX/2186 del 4 agosto 2011, che di seguito si elencano:

1. Laurea vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale;
2. specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale con **esperienza dirigenziale almeno quinquennale** di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, **svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso**, ovvero espletamento di ulteriori funzioni previste da specifiche disposizioni di legge.

Le mansioni effettivamente svolte devono essere riconducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti.

3. certificato di frequenza del Corso di Formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al decreto del Ministro della Sanità 1° agosto 2000 (Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie) o l'attestato di formazione manageriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitarie aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) in corso di validità;

Il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità deve evincersi dal curriculum vitae, **con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno, mese, anno.**

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. curriculum vitae del candidato da cui si evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, **redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000;**

2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità.

Per poter essere inseriti nell'elenco di cui trattasi è necessario presentare la domanda, con i relativi allegati, entro il termine perentorio del 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, P.zza Città di Lombardia 1 - Milano o spedirla con raccomandata con avviso di ricevimento.

Non verranno prese in considerazione le domande che per qualunque motivo saranno presentate a mano o spedite con raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine perentorio del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U. In quest'ultimo caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il direttore generale sanità
Carlo Lucchina

_____ . _____

FAC SIMILE DI DOMANDA

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Sanità
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 - MILANO

OGGETTO: Domanda per la formazione di un nuovo elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere pubbliche della Regione Lombardia

Il/La sottoscritto/a
nato/a il
C.F. e residente in
Via n. CAP
Telefono Cellulare Fax

Propone la propria candidatura per l'iscrizione nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere pubbliche della Regione Lombardia.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00

- di essere a conoscenza del testo integrale della dgr n. IX/2186 del 4 agosto 2011
- di essere in possesso della Laurea vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale in
- di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli idonei alla nomina di direttori generali;
- di accettare, in caso di nomina incondizionata e immediata assunzione delle funzioni di direttore generale dell'azienda per la quale la nomina è fatta, nonché le condizioni tutte del contratto approvato dalla Giunta regionale.
- di essere a conoscenza del fatto che l'inserimento nell'elenco di che trattasi non fa sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali relative all'avvio di successive procedure o alla diffida in caso di mancata presentazione della domanda nei termini di volta in volta indicati.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore:

- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto dall'articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità.

Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, l'utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura

Dichiara, infine, di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito:

Si allega la seguente documentazione:

1. curriculum vitae del candidato da cui si evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, **redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;**
2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità.

Data

Firma in originale

Serie Avvisi e Concorsi n. 36 - Mercoledì 07 settembre 2011

ALLEGATO 3

REGIONE LOMBARDIA

Avviso da pubblicare sui quotidiani

La Regione Lombardia, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512 «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Unità Sanitarie Locali», convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590 e della dgr n. IX/2186 del 4 agosto 2011

DA' PUBBLICO AVVISO

che intende procedere alla formazione di un nuovo elenco degli idonei per la nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere pubbliche lombarde.

COMUNICA

a tutti i candidati, compresi i soggetti già iscritti nell'elenco e coloro che già ricoprono la carica di direttore generale, che deve essere presentata apposita istanza.

Per l'iscrizione nell'elenco è necessario il possesso dei requisiti previsti dalla dgr n. IX/2186 del 4 agosto 2011

Il testo integrale della dgr n. IX/2186 del 4 agosto 2011 comprensivo del fac simile della domanda è pubblicato sul BURL n. 36 Serie Avvisi e Concorsi del 7 settembre 2011 consultabile al sito www.bollettino.regione.lombardia.it

Le domande possono essere consegnate a mano o inviate con raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - P.zza Città di Lombardia 1 - Milano entro il giorno

Si considerano prodotte in tempo utile anche le istanze spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. curriculum vitae del candidato da cui si evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti **redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;**
2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità

Non verranno prese in considerazione le domande che per qualunque motivo saranno presentate a mano o spedite con raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine perentorio del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U. In quest'ultimo caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il Direttore Generale Sanità

ALLEGATO 4

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso che la Giunta regionale con deliberazione n. IX/..... del ha nominato, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del d.lgs. n. 502/92, e s.m.i. e dell'art. 12 della l.r. 33/09 e s.m.i. il Dott. quale direttore generale dell'Azienda

Preso atto che il Dott., in sede di presentazione della propria candidatura a direttore generale, ha reso dichiarazione di accettare l'assunzione delle funzioni di direttore generale, nonché di accettare le condizioni tutte del contratto approvate dalla Giunta Regionale;

Tutto ciò premesso tra i signori:

- Il Direttore Generale della Direzione Generale Sanità Dott., nato a il domiciliato per la carica in Milano, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Lombardia (C.F. 80050050154);

e

- Il Dott. nato a il (C.F.) , residente a via n. - cap

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

La Regione Lombardia conferisce l'incarico di direttore generale dell'Azienda al Dott. con decorrenza dal al fatte salve le verifiche intermedie che verranno definite nel provvedimento di nomina.

L'incarico è conferito ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/92 e s.m.i. e dell'art. 12 della l.r. 33/09 e s.m.i. .A detto incarico è estesa, per ogni effetto, la qualifica di pubblico ufficiale.

Il Dott. si impegna a frequentare tutte le iniziative di formazione e aggiornamento professionale, con particolare riferimento alle materie di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, che la Regione dovesse attivare in adempimento delle disposizioni statali e regionali.

Art. 2

Il Dott. si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di direttore generale stabilite dal d.lgs. 502/92 e s.m.i. e dalla l.r. 33/09 e s.m.i.

In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri e tutte le funzioni connesse all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima, quale parte del sistema sanitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore sociale (solo per Azienda Sanitaria Locale) da lui nominati con provvedimento motivato e nel rispetto di quanto stabilito nella d.g.r. di nomina n. IX/..... del

Art. 3

Il Dott. prende atto di quanto espressamente previsto dall'art. 12, comma 4, della l.r. 33/09: «La Giunta Regionale può modificare, quanto alla sede di assegnazione, gli incarichi già conferiti a direttori generali di aziende sanitarie. La mobilità interaziendale non ha effetto quanto alla durata dell'originario contratto. La mancata accettazione del reincarico comporta la risoluzione del contratto».

Art. 4

Il Dott.:

- si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dalla Giunta Regionale, ad osservare linee guida ed indirizzi in materia di controllo, e a rispondere alla Giunta stessa del raggiungimento degli obiettivi fissati, della corretta

Serie Avvisi e Concorsi n. 36 - Mercoledì 07 settembre 2011

ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché ad attenersi ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa.

- fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali è venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e per la Regione Lombardia ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 5

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è corrisposto al Dott. direttore generale dell'Azienda di a carico del bilancio della Azienda stessa, il trattamento economico annuo omnicomprensivo di Euro con possibilità che la Giunta Regionale stabilisca successivamente, eventuali articolazioni ai sensi del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 «Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», come modificato con D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 «Modificazioni ed integrazioni al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie».

Art. 6

Con il conferimento dell'incarico, vengono assegnati al Dott. gli obiettivi di mandato indicati nell'allegato parte integrante del presente contratto.

La Giunta Regionale stabilisce annualmente gli obiettivi di sviluppo, valutati in sintonia con il sistema di valutazione utilizzato per la dirigenza regionale, anche con riferimento al grado di congruità dell'azione con gli obiettivi strategici:

- da un nucleo composto dagli esperti dell'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 30, comma 4, della l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», e dal Direttore Generale della Direzione Generale Sanità e, per la valutazione dei direttori generali delle ASL, anche dal Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, e comportano l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 punti;
- dal Comitato ristretto di Assessori sopracitato la cui valutazione è limitata al profilo strategico, sia in senso negativo che in senso positivo, con una percentuale oscillante tra lo 0 e il 10%, fermo restando che in ogni caso il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. La percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 5, non può superare il limite massimo del 20% pari a Euro del trattamento economico annuo omnicomprensivo.

La valutazione di cui al presente articolo potrà avere rilievo ai fini di cui al successivo articolo 8.

Art. 7

In caso di dimissioni anticipate, il Dott. si impegna a darne comunicazione all'Assessore alla Sanità, a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di almeno 60 giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Dott. che si protragga per oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.lgs. 502/92 e s.m.i., la Giunta Regionale procede alla sua sostituzione.

Art. 8

Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, o in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, così come previsto dal comma 7 dell'art. 3 bis del d.lgs. 502/92 e s.m.i., la Giunta Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato, risolve il contratto dichiarandone la decadenza. Il venir meno del rapporto fiduciario integra la fattispecie dei gravi motivi di cui sopra e determina la risoluzione del contratto.

L'incarico del Dott. cessa, altresì, con conseguente risoluzione del presente contratto:

- nel caso di segnalazioni da parte del Collegio Sindacale che evidenzino gravi carenze di gestione e di procedura, senza che il direttore generale abbia provveduto ad adottare le decisioni necessarie a rimuoverle totalmente e fatte salve le responsabilità civili, penali e contabili;
- nel caso in cui si manifestino, con evidenza, gravi incompatibilità e/o conflittualità tra le istituzioni locali e il direttore generale;
- nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e direttore generale:
 - con riferimento al mancato rispetto del vincolo di esclusività. A tal fine, eventuali attività professionali potranno essere svolte, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale Sanità, nel rispetto dei termini di seguito precisati:
 - a) assenza di conflitti di interesse, con particolare riferimento ad attività professionali in ambito sanitario e socio sanitario;
 - b) non incidenza, anche in termini orari, della prestazione sulla qualità e completezza della funzione di direttore generale, che deve essere assolutamente preponderante rispetto ad altre attività;
 - c) non nocimento al prestigio e al decoro della funzione di direttore generale, riscontrabile qualora le ulteriori attività si prestino ad apprezzamenti disonorevoli, non dovendo mai compromettere il rapporto fiduciario con l'amministrazione e i suoi amministratori in attività;
 - d) carattere residuale e minimo, anche dal punto di vista economico, della prestazione extra;
 - in caso di condanna, anche non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, quando sia inflitta per i delitti di cui al libro II del codice penale previsti e puniti agli articoli:
 - 314 c.p. (peculato);
 - 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
 - 316 bis c.p. (malversazione a danno dello Stato);
 - 317 c.p. (concussione);
 - 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio);
 - 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
 - 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
 - 476 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
 - 477 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
 - 487 c.p. (falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico);
 - 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).

In tal caso il direttore generale afflitto da una condanna, ancorché non definitiva o con pena sospesa, per i delitti sopra indicati cessa dall'incarico conferitogli, intendendosi risolto il relativo contratto individuale, a far data dal deposito della motivazione della sentenza.

A tal fine il Dott. si impegna, in corso di mandato, a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale Sanità qualsiasi variazione rispetto alle situazioni documentate antecedentemente all'assunzione in servizio.

La Giunta Regionale, trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale effettuerà una verifica dei risultati aziendali conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati, definiti nel quadro della programmazione regionale, procedendo o meno alla conferma dello stesso direttore generale, entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6, del d.lgs n. 502/1992 e s.m.i.

Nei casi di cui ai commi precedenti nulla è dovuto al Dott. a titolo di indennità di recesso.

Il contratto è altresì risolto nelle ipotesi di decadenza automatica espressamente disciplinata dall'art. 21 commi 10 e 12 della l.r. 33/09.

L'allegato a) del presente contratto, che costituisce parte integrante, ne disciplina espressamente le modalità attuative.

Il contratto si intende altresì risolto in caso di sentenza del giudice amministrativo che disponga l'annullamento della nomina a direttore generale.

Le parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 12, comma 9 della l.r. 33/09, la Giunta Regionale può disporre la sospensione cautelare dall'incarico con contestuale nomina di un commissario straordinario.

In tali casi il direttore generale non potrà avanzare alcuna pretesa economica, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Lombardia.

Art. 9

L'incarico di cui al presente contratto è conferito, salvi i casi di dimissioni, recesso o risoluzione di cui agli artt. 7 e 8 con decorrenza dal al, fatte salve le verifiche intermedie che verranno definite nel provvedimento di nomina.

Art. 10

L'Azienda....., anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Dott. in relazione a procedimenti penali avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi all'espletamento dell'incarico.

L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al direttore - amministrativo o sanitario - più anziano, che, a tali fini, sostituisce il direttore generale.

Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale.

La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.

In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Dott.

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché il d.lgs. 502/92 e s.m.i. e la l.r. 33/09.

Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali e regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 12

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di bollo e la registrazione saranno a carico del Dott.

Milano,

Il Direttore Generale
della Direzione Generale Sanità

Il Direttore Generale
dell'Azienda
di
(.....)

Il Dott. dichiara di accettare espressamente il contenuto dell'art. 8 del presente contratto riconoscendo che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nulla sarà dovuto allo stesso a titolo di indennità di recesso o di risarcimento.

Il Direttore Generale
della Direzione Generale Sanità

Il Direttore Generale
dell'Azienda
di
(.....)

Il Dott. prende atto della possibilità di differenziazione del trattamento economico in relazione ad indicatori definiti dalla Giunta Regionale e della possibilità che la stessa Giunta in corso di mandato modifichi il sistema di valutazione di cui all'art. 6.

Il Direttore Generale
della Direzione Generale Sanità

Il Direttore Generale
dell'Azienda
di
(.....)

Serie Avvisi e Concorsi n. 36 - Mercoledì 07 settembre 2011

ALLEGATO A
AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE**DEFINIZIONE DELLE MODALITA' ATTUATIVE DI CUI ALL'ART. 21,
COMMII 10 E 12 L. R. 33/2009.****La decadenza automatica**

L'art. 52, comma 4, lett. d), della l. 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che, tra i provvedimenti da adottarsi dalle regioni al fine di assicurare stabilità economica in materia sanitaria, sia compresa l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome.

I commi 9, 10 e 12 dell'art. 21 della l.r. 33/09, recepiscono e dettagliano le ipotesi di decadenza automatica nell'ordinamento regionale lombardo.

Sia la legge statale che la legge regionale recano la dizione «decadenza automatica», si configura una fattispecie nuova rispetto a quanto originariamente previsto dal d.lgs. 502/92 e successive modificazioni. Questa tipologia di decadenza non è soggetta al procedimento di cui all'art. 3-bis, comma 7, del d.lgs. 502/92, ma opera di diritto; l'effetto di decadenza consegue automaticamente al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.

La normativa non prevede un processo di valutazione sull'operato del Direttore Generale: il mancato ottenimento di risultati nell'attività gestionale ed amministrativa, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi posti così come previsti dal comma 12 dell'art. 21 citato, comportano la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto del Direttore Generale per inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Si ricorda infatti che la responsabilità del Direttore Generale rientra nel genus di quella manageriale, non richiede pertanto un atteggiamento psicologico colposo, ma il solo oggettivo ottenimento di risultati negativi. Nel caso di cui trattasi la negatività del risultato non è esito di un processo valutativo ma è stabilito ex ante dalla legge.

Si specificano di seguito le ipotesi di decadenza automatica disciplinate dal comma 12 dell'art. 21 della l.r. 33/09, testo vigente:

a) Mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui al comma 10 art. 21 l.r. 33/09.

La presentazione della certificazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno dal termine del trimestre di riferimento; tale termine risulta indispensabile per rendere tempestivo il monitoraggio dell'andamento del Sistema Sanitario Regionale e per adempiere agli obblighi informativi nei confronti del Sistema Informativo Sanitario Nazionale, anche ai sensi dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 e del Patto per la Salute del 28 settembre 2006; il non rispetto di questa scadenza determina la fattispecie della mancata presentazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la decadenza si verifica anche nel caso in cui la certificazione presentata sia incompleta.

L'incompletezza della presentazione si riscontra nei casi in cui:

1. non sia contenuto o sia redatto in modo incompleto uno dei seguenti documenti:

- bilancio e relativa nota integrativa (su supporto informatico);
- schema di certificazione del rispetto dell'obiettivo trimestrale del Direttore Generale con allegato parere del Collegio Sindacale;
- Mod. A dettaglio costi del personale (su supporto informatico);
- Conto Economico dell'attività di libera professione;

2. la documentazione allegata dia evidenze difformi dalla certificazione trimestrale che attesta il rispetto degli obiettivi di costo e risultato.

b) Mancata presentazione del piano di cui al comma 10 art. 21 l.r. 33/09.

Il Piano di rientro deve essere redatto nei casi di:

1. mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale di costo o di risultato o di entrambi. Ai sensi del comma 10 dell'art. 21 l.r. 33/09 nel caso in cui il non rispetto dell'obiettivo sia stato attestato nel primo o nel secondo trimestre il termine per il piano di rientro è il 30 settembre; è invece al 31 dicembre nel caso in cui il non rispetto dell'obiettivo sia stato attestato nel terzo trimestre;

2. previsione di non rispetto dell'obiettivo annuale di costo o di risultato o di entrambi contestuale al 31 dicembre.

La presentazione del piano di rientro deve essere contestuale alla certificazione.

Il piano di rientro deve esplicitare in modo dettagliato le azioni da intraprendere con indicazione delle aree di intervento, gli effetti economici e la relativa quantificazione attesa, distinta per voci di bilancio, le modalità e i tempi di attuazione come sopra specificato ai sensi della norma.

Il parere del Collegio Sindacale sul piano di rientro è obbligatorio.

c) Mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre come stabilito nell'ultimo periodo del comma 10 art. 21 l.r. 33/09.

Rientrano in questa fattispecie:

1. l'attestazione del non rispetto dell'obiettivo trimestrale di costo o di risultato o di entrambi al terzo trimestre nel caso in cui sia già avvenuta analoga attestazione nella certificazione del secondo trimestre;
2. l'attestazione del non rispetto dell'obiettivo di costo o di risultato o di entrambi nella certificazione del quarto trimestre;
3. il non rispetto dell'obiettivo di costo o di risultato o di entrambi nel Bilancio consuntivo.

Qualora le Direzioni competenti ritengano che la certificazione presentata sia incompleta o non sufficientemente chiara, possono essere richieste integrazioni, per una sola volta, da inviarsi entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora non pervenissero integrazioni o le medesime si ritenessero insufficienti il contenuto della certificazione è da ritenersi incompleto e pertanto si verifica la condizione sub a) ai fini della decadenza automatica del Direttore Generale.

Il Procedimento di decadenza

I risultati dell'istruttoria circa la sussistenza della condizione al fine della decadenza, sono attestati da un decreto delle Direzioni Generali competenti e, contestualmente sono trasmessi agli Assessori competenti e al Segretario Generale che provvede al tempestivo invio alla Giunta Regionale per le relative determinazioni secondo legge.

ALLEGATO B
AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

**OBIETTIVI DI MANDATO DIRETTORE GENERALE AZIENDA
SANITARIA LOCALE**
PERIODO

Gli obiettivi indicati si riferiscono alla scadenza del mandato: e sono collegati alla programmazione regionale. Tali obiettivi, durante il periodo di mandato possono essere pertanto modificati ed integrati secondo l'aggiornamento della programmazione regionale.

Gli obiettivi aziendali di interesse regionale e la relativa metodologia di valutazione in sintonia con il sistema di valutazione utilizzato per la dirigenza regionale, verranno stabiliti annualmente con provvedimento della Giunta Regionale.

- **Rispetto della normativa nazionale e regionale; Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e Patto della Salute del 28 settembre 2006 e successive modifiche e/o integrazioni**
.....
.....
- **Rispetto integrale delle regole di gestione socio-sanitaria definite annualmente dalla Giunta Regionale**
.....
.....
- **Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi**
.....
.....
- **Controlli, prevenzione, veterinaria, appropriatezza**
.....
.....
- **Progetto CRS-SISS**
.....
.....
- **Edilizia Sanitaria**
.....
.....

— • —

ALLEGATO C
AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

**OBIETTIVI DI MANDATO DIRETTORE GENERALE AZIENDA
OSPEDALIERA**
PERIODO

Gli obiettivi indicati si riferiscono alla scadenza del mandato: e sono collegati alla programmazione regionale. Tali obiettivi, durante il periodo di mandato possono essere pertanto modificati ed integrati secondo l'aggiornamento della programmazione regionale.

Gli obiettivi aziendali di interesse regionale e la relativa metodologia di valutazione in sintonia con il sistema di valutazione utilizzato per la dirigenza regionale, verranno stabiliti annualmente con provvedimento della Giunta Regionale.

- **Rispetto della normativa nazionale e regionale; Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e Patto della Salute del 28 settembre 2006 e successive modifiche e/o integrazioni**
.....
.....
- **Rispetto integrale delle regole di gestione socio-sanitaria definite annualmente dalla Giunta Regionale**
.....
.....
- **Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi**
.....
.....
- **Controlli, appropriatezza**
.....
.....
- **Progetto CRS-SISS**
.....
.....
- **Edilizia Sanitaria**
.....
.....